

STATUTO

**della Associazione Pro Loco “*I Molini*”
Ponte San Giovanni**

STATUTO
della Associazione Pro Loco "I Molini"

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

1. E' costituita con atto pubblico la associazione Pro Loco denominata "I Molini"
2. L'associazione ha sede legale in Ponte San Giovanni, via della Lancia n. 30 (PG).
3. Il Consiglio Direttivo può variare l'indirizzo della suddetta sede legale secondo le esigenze operative ed organizzative.

Art. 2 - FINALITA' ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

1. La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono impegnarsi volontariamente per favorire: lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio e dintorni di Ponte San Giovanni e sostenere le proposte utili a migliorare la vita dei suoi residenti.
2. La Pro Loco non ha scopo di lucro. I suoi Soci operano a favore della medesima su base volontaria, nel rispetto di un ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e volto ad ottenere i migliori risultati nell'ambito delle attività di promozione ed utilità sociale.
3. La Pro Loco può sviluppare la conoscenza delle sue attività annuali attraverso molteplici iniziative come l'edizione e la pubblicazione di comunicati, con mezzi tradizionali od elettronici o tramite la partecipazione diretta dei soci in assemblee ordinarie e straordinarie.
4. La Pro Loco aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco dell'Umbria, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

Art. 3 - COMPITI ED OBIETTIVI

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 la Pro Loco, autonomamente o in collaborazione con Enti pubblici o privati si propone quanto segue:
 - a) di svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la propria realtà territoriale, proponendo, alle Amministrazioni di competenza, gli interventi utili al miglioramento funzionale ed estetico della zona e garantendo quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale ed ambientale, attraverso ogni possibile forma di collaborazione;
 - b) di promuovere ed organizzare, iniziative (convegni, dibattiti, assemblee, escursioni, spettacoli pubblici, sagre, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Ponte San Giovanni e di migliorare la qualità della vita dei residenti;
 - c) di erogare servizi come la somministrazione di alimenti e bevande, anche al fine di valorizzare i prodotti enogastronomici, ma in via complementare rispetto alle attività svolte per la attuazione delle finalità istituzionali, con l'obbligo di investire gli eventuali profitti, derivanti da tale attività, per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione;
 - d) di sviluppare la cultura dell'accoglienza, l'educazione al rispetto dell'ambiente, la conoscenza globale del territorio, e più in generale si prefigge di sensibilizzare la popolazione residente all'accoglienza del fenomeno turistico e al rispetto delle strutture pubbliche;
 - e) di stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
 - f) di regolare lo svolgimento dei servizi locali (anche interessanti il turismo) intraprendendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più corretta funzionalità;
 - g) di collaborare, con gli Organi competenti, alla vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico e sociale, verificando anche il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
 - h) di curare l'informazione dei turisti, anche tramite la gestione di Uffici d'Informazione previsti dalla Legge vigente in materia;
 - i) di promuovere e sviluppare la solidarietà, la comunicabilità nonché l'aggregazione, attraverso attività sociali e di volontariato, a favore della popolazione locale, come:
 - proposte turistiche specifiche per la terza età;
 - progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori;
 - iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione e di disagio;
 - organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici;
 - scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio e della sua cultura ricollegando i valori locali con quelli degli emigrati residenti all'estero.

Per il raggiungimento delle finalità dell'associazione sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse, regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi altra operazione anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, che sia ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi associativi; potrà inoltre aderire a qualsiasi associazione ente o sodalizio con scopi affini o analoghi.

Art. 4 - SOCI

1. I Soci della Pro Loco "*I Molini*" si distinguono in:
 - a) Soci Ordinari;
 - b) Soci Sostenitori;
 - c) Soci Benemeriti;
 - d) Soci Onorari.
2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune di Perugia ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco.
3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
4. Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco. Il riconoscimento è perpetuo.
5. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco. Il riconoscimento è perpetuo.
6. I soci Benemeriti ed Onorari possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alla Assemblea dei Soci.
7. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

Art. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
2. Tutti i Soci, Ordinari e Sostenitori, purché maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota, al momento dell'assemblea, hanno diritto:
 - a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
 - b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
 - c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
 - d) a ricevere tessera della Pro Loco;
 - e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
 - f) a frequentare i locali della Pro Loco;
 - g) ad ottenere eventuali facilitazioni che comportano la qualifica di Socio di una pro-Loco UNPLI in occasione di manifestazioni promosse e organizzate dalla Pro Loco.
3. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
 - b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
 - c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

Art. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco "*I Molini*" a seguito del versamento della quota associativa annuale.
2. La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità (mancato pagamento della quota associativa) o per morte. Il Consiglio Direttivo può decidere l'esclusione di un Socio per indegnità, qualora intervengano gravi motivi comportamentali del socio che violano lo Statuto o eventuali regolamenti della Pro-Loco stessa.

Art. 7 - ORGANI

1. Sono organi della Pro Loco "*I Molini*" :
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente, i V. Presidenti, il Segretario e i Tesorieri;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Collegio dei Probiviri;
 - f) il Presidente onorario.
 - g) Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto soltanto, indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. Ogni Socio, impossibilitato a partecipare ad una Assemblea elettiva, ha diritto di esprimere la propria volontà tramite delega da rilasciare in forma scritta ad altro Socio, che ha titolo a partecipare alla votazione.
3. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità.
4. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e sostenitori, se vogliono esprimere un voto, debbono essere in

- regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso).
5. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario titolare.
 6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso da portare a conoscenza dei Soci (che debbono essere in regola, con il versamento della quota, almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea elettiva) almeno cinque giorni prima della data fissata, mediante consegna a mano o a mezzo posta ordinaria, o e-mail (posta elettronica) o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco o sul sito web della stessa. Il presidente e il Consiglio Direttivo stabiliranno le modalità di convocazione di ciascuna Assemblea.
 7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, (salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto agli articoli 19 e 20):
 - a) in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci +1 e può deliberare, con voto favorevole, con la metà più uno dei voti espressi;
 - b) in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, con qualsiasi numero dei partecipanti e può deliberare con voto favorevole, con la metà più uno dei voti espressi.
 8. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
 9. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro il mese di novembre per il Bilancio preventivo, entro il mese di marzo per il Consuntivo.
 10. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
 - c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
 - d) per le modifiche del presente Statuto (art. 19);
 - e) per lo scioglimento della Pro Loco (art. 20).
 11. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale o tramite il sito web della Pro Loco.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1 Il Consiglio Direttivo è composto da sette a quindici membri scelti tra i soci. Non esistono soci, né membri di diritto nel Consiglio Direttivo.
 - 2 L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.
 - 3 Non può far parte del Consiglio Direttivo chi fa attività politica diretta, in Enti o amministrazioni pubbliche, in rappresentanza di qualsiasi partito o movimento politico.
 - 4 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
 - 5 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi Componenti.
 - 6 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo che provvede alla surroga dei medesimi come previsto nel successivo comma.
 - 7 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, i Consiglieri decaduti dalla carica saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora risulti compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la cessazione dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della cessazione, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
 - 8 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dall'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire una Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
 - 9 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
 - 10 Al Consiglio Direttivo è delegata la gestione ordinaria della Pro Loco. In particolare gli sono riconosciute tutte le azioni utili al raggiungimento delle finalità dell'associazione con esclusione di quelle che il presente Statuto riserva, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, l'allestimento di un bilancio di previsione con il relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico, del bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta.
- Per il compimento di operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione il Consiglio Direttivo dovrà essere, in subordine,

- autorizzato dall'assemblea dei soci che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria (art. 8).
- 11 Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare, senza diritto di voto, sia persone interessate a particolari attività della Pro Loco che collaboratori esterni qualificati.
 - 12 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Pro Loco *I Molini* è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto oppure in altro modo se accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
2. I Vice Presidenti, eletti come sopra al comma 1, fanno le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo assumendo le responsabilità riportate nel comma 5.
3. In caso di impedimento permanente, il presidente verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà alla elezione di un nuovo Presidente.
4. Il Presidente dura in carica lo stesso periodo di durata del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.
5. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua amministrazione; la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio; ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci; è responsabile, insieme ai Tesorieri, della relativa documentazione contabile della stessa. E' assistito dal Segretario nei compiti dell'associazione.

Art. 11 - IL SEGRETARIO E I TESORIERI

1. Il Segretario e i Tesorieri sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno o tra i soci.
2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della conservazione di idonea documentazione da cui risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
4. I Tesorieri annotano i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.
5. E' possibile, con decisione del Consiglio, affidare i due incarichi ad un solo Consigliere o Socio.

Art. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. L'assemblea dei soci nomina il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti a votazione segreta, anche tra i non soci. I tre membri effettivi sceglieranno il loro Presidente.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo. In tal caso può esprimere opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni ma decade in caso di scioglimento del Consiglio Direttivo. I suoi membri sono rieleggibili.

Art. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'assemblea dei soci nomina il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri eletti a votazione segreta, anche tra i non soci.
2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di controllare e di giudicare casi di controversia tra i Soci.
3. Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie, su cui non è in grado di decidere, al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I.
4. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni e non decade in caso di scioglimento del Consiglio Direttivo. I suoi membri sono rieleggibili.

Art. 14 - IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.
2. Al Presidente Onorario, il Consiglio Direttivo, può affidare incarichi di rappresentanza ed eventuali contatti con altri Enti.

Art. 15 - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro Loco, su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci nei seguenti casi:
 - a) inattività del Consiglio Direttivo;
 - b) irregolarità nella gestione della Pro Loco;
 - c) in quelli previsti dallo Statuto Regionale dell'U.N.P.L.I.
- Il Commissario Straordinario, nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I., deve indire entro sei mesi l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a) quote e contributi dei Soci;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi da realizzare nell'ambito dei fini statutari;
 - e) proventi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi di gestione e di attività economiche e/o iniziative permanenti, occasionali, di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera sussidiaria e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazione libera dei Soci e di terzi;
 - h) proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste (Festa dei Rioni) e sottoscrizioni;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Tutti i proventi dell'attività della Pro Loco sono impiegati per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in forme indirette) ai Soci.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste nel presente Statuto.

Art. 17 - PRESTAZIONI DEI SOCI

1. La Pro Loco *I Molini* si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. La Pro Loco, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci.
3. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.
4. Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco) incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

Art. 18 - BILANCIO

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco *I Molini* predispone annualmente un bilancio consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il mese di maggio.
2. Tale bilancio deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.
3. Il bilancio, approvato dall'Assemblea, sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

Art. 19 - MODIFICHE STATUTARIE

1. L'eventuale modifica del presente statuto della Pro Loco *I Molini* può essere decisa solo dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. L'Assemblea straordinaria è valida:
 - a.) in prima convocazione, con la partecipazione di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voti e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti;
 - b.) in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 20 - SCIoglimento

1. L'eventuale scioglimento della Pro Loco può essere deciso solo dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 2/3 (due terzi) dei presenti.
2. In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto alla soluzione di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti saranno devolute a fini di utilità sociale in favore di Enti pubblici od Associazioni analoghe alla Pro Loco per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica del territorio di competenza come previsto dall'art. 2.1 del presente Statuto.
3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici saranno devoluti tra le associazioni riconosciute come benemerite che operano nel territorio dove la Pro Loco ha sede.

Art. 21 - NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.